

Verona, 27/08/2026

Spett.le Cliente

Oggetto: Decreto Omnibus - nuovi termini per la detrazione dell'IVA

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (cosiddetto "Decreto Omnibus"), in vigore dal 12 agosto 2026, ha ampliato il termine entro il quale può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA e, coerentemente, il termine per l'annotazione delle fatture di acquisto. La modifica interessa gli articoli 19 e 25 del DPR n. 633/1972 ed è coordinata con il Testo unico IVA destinato a operare dal 1° gennaio 2027.

LA NOVITÀ IN SINTESI

Il termine ultimo per esercitare la detrazione non coincide più con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto: **la detrazione può essere esercitata, nel rispetto delle condizioni sostanziali e formali, entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo.**

- Il diritto continua a sorgere quando l'imposta diviene esigibile.
- Per esercitarlo occorrono il possesso della fattura e la preventiva annotazione nel registro degli acquisti.
- La detrazione resta soggetta alle condizioni esistenti al momento in cui il diritto è sorto, comprese le eventuali limitazioni oggettive o da pro-rata.

In concreto: per un acquisto del 2026 con fattura ricevuta nel 2026, il termine ultimo passa dalla dichiarazione IVA 2027 alla dichiarazione IVA 2029, relativa al 2028.

NUOVO TERMINE PER ESERCITARE LA DETRAZIONE

L'art. 12 del D.Lgs. n. 148/2026 modifica l'art. 19, comma 1, del DPR n. 633/1972. Il diritto alla detrazione può ora essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

Situazione	Termine precedente	Nuovo termine
IVA esigibile nel 2026 e fattura ricevuta nel 2026	Dichiarazione IVA 2027	Dichiarazione IVA 2029
IVA esigibile nel 2026 e fattura ricevuta nel 2027	Dichiarazione IVA 2028	Dichiarazione IVA 2030*

* Il termine collegato alla registrazione è determinato in funzione dell'anno di ricezione della fattura. Resta possibile, nei casi descritti nel seguito, imputare la detrazione all'anno 2026 se la fattura è ricevuta e registrata nel 2027 prima della presentazione della relativa dichiarazione annuale.

NUOVO TERMINE PER REGISTRARE LE FATTURE DI ACQUISTO

Anche l'art. 25 del DPR n. 633/1972 è stato modificato. **Le fatture e le bollette doganali devono essere annotate prima della liquidazione periodica nella quale è esercitata la detrazione e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento.**

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

La norma elimina inoltre il precedente riferimento alla registrazione “con riferimento al medesimo anno”. Ne consegue che una fattura relativa a un’operazione del 2026, ricevuta nel 2027 prima della presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2026, può essere registrata in un’apposita sezione e la relativa imposta può confluire direttamente nella dichiarazione IVA 2027, riferita al 2026.

Attenzione: la fattura ricevuta nell’anno successivo ma imputata, ai fini della detrazione, all’anno precedente deve essere annotata in un’apposita sezione del registro degli acquisti.

FATTURE A CAVALLO D’ANNO

Per una fattura relativa a un’operazione effettuata a dicembre 2026 e ricevuta a gennaio 2027, si presentano due alternative:

- **detrarre** ordinariamente l’IVA nella liquidazione del **mese di gennaio 2027**; oppure
- registrare separatamente la fattura e imputare l’IVA **direttamente alla dichiarazione annuale relativa al 2026, purché la ricezione e la registrazione** avvengano **prima** della presentazione **di tale dichiarazione**.

Rimane invece esclusa la possibilità di retroimputare la fattura alla liquidazione periodica di dicembre 2026. Il D.Lgs. n. 148/2026 non ha infatti modificato la regola dell’art. 1 del DPR n. 100/1998, che esclude dalla retroimputazione mensile i documenti relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.

REGISTRAZIONE TARDIVA E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

L’ampliamento dei termini riduce la necessità di ricorrere alla dichiarazione integrativa quando una fattura, pur già ricevuta, viene registrata tardivamente. Se una fattura ricevuta nel 2026 viene annotata, ad esempio, nel giugno 2028, la registrazione avviene ancora entro il nuovo termine del 30 aprile 2029: l’IVA può quindi essere detratta nella liquidazione del periodo di registrazione e confluire nella dichiarazione IVA 2029, relativa al 2028.

Se, invece, la registrazione avviene dopo il termine massimo previsto, il recupero dell’imposta tramite dichiarazione integrativa resta problematico. L’Agenzia delle Entrate ha espresso un orientamento restrittivo nei casi di omessa registrazione per mera dimenticanza. Si raccomanda pertanto di non rinviare la registrazione fino a ridosso del termine finale.

DECORRENZA E ASSENZA DI DISCIPLINA TRANSITORIA

Il decreto è entrato in vigore il 12 agosto 2026 e non contiene una specifica disciplina transitoria. In via prudenziale, le nuove regole sono riferibili alle operazioni effettuate dal 12 agosto 2026. È stata prospettata anche un’applicazione agli acquisti precedenti per i quali, alla data di entrata in vigore, il termine previgente non era ancora scaduto; tale estensione, tuttavia, non risulta espressamente disciplinata dalla norma.

Indicazione prudenziale: per le operazioni effettuate prima del 12 agosto 2026 è opportuno valutare il singolo caso prima di utilizzare il termine più ampio, in attesa di chiarimenti ufficiali.

ASPETTI OPERATIVI

- La fattura deve essere annotata prima della liquidazione periodica nella quale viene esercitata la detrazione.
- Le fatture ricevute nell’anno successivo e imputate all’anno in cui il diritto è sorto devono essere annotate in un’apposita sezione del registro degli acquisti.
- Per le fatture a cavallo d’anno resta preclusa la retroimputazione alla liquidazione di dicembre; è invece possibile il recupero nella dichiarazione annuale relativa all’anno precedente nei termini illustrati.

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it

www.bdzassociati.it

- La registrazione effettuata oltre il termine massimo può determinare, secondo l'orientamento restrittivo richiamato nel documento, la perdita del diritto alla detrazione.

Riferimenti normativi: art. 12, D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148; artt. 19 e 25, DPR 26 ottobre 1972, n. 633; art. 1, DPR 23 marzo 1998, n. 100.

L'occasione è gradita per porgere i nostri più cordiali saluti

Studio Associato

Basso - De Bortoli – Zambelli

EFREM FERMO BASSO
REVISORE LEGALE

SARA BASSO
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it
www.bdzassociati.it